

Corte di Cassazione S.U. Civili – 14 gennaio 2009, n. 563 – Pres. Prestipino – Rel. Mensitieri.

Pubblicità sulle strade – Impianti pubblicitari abusivi - Art. art. 23, comma 13 quater, c.s. – Ordinanza comunale di rimozione – Impugnativa - Giurisdizione – Giudice ordinario.

Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla impugnazione dei provvedimenti con i quali il Comune, quale ente proprietario dalla strada, dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi della L. n. 689 del 1981, la Effeci Pubblicità Srl chiedeva l'annullamento di sette determinazioni dirigenziali di rimozione di altrettanti impianti pubblicitari emesse dal Comune di Roma ai sensi dell'art. 23 C.d.S., comma 13 quater.

Adduceva l'opponente tra l'altro l'omessa rituale notifica delle determinazioni e la circostanza che i verbali di accertamento di violazione cui i provvedimenti di rimozione facevano riferimento erano stati tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto ed erano divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 204 C.d.S., comma 1 bis, per la mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge.

Costituitosi, il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che gli atti impugnati non avevano natura di sanzione amministrativa.

Con sentenza del 16 ottobre 2004 il Giudice di pace disattendeva l'eccezione del Comune e in accoglimento della domanda della Effeci annullava le impuginate determinazioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Roma riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Resiste con controricorso la Effeci Pubblicità srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE - Ha eccepito in via preliminare la controricorrente l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per violazione dell'art. 125 c.p.c., e art. 366 c.p.c., n. 2, avendo il Comune richiesto nelle proprie conclusioni di cassare una sentenza, la n. 12988 del 10 marzo 2004, avente data e numerazione differente rispetto a quella resa inter partes, dando atto di averla depositata in copia autentica.

L'eccezione va disattesa.

Invero, avendo nella epigrafe del ricorso il Comune di Roma dato atto della impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 38589, depositata in data 16 ottobre 2004, che è quella oggetto del presente giudizio, l'indicazione nelle conclusioni di una sentenza diversa deve ritenersi frutto di un mero errore di trascrizione non incidente sull'ammissibilità del gravame, tanto più che la sentenza depositata in copia autentica con il ricorso è proprio la n. 38589/04 del Giudice di Pace di Roma.

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il Comune di Roma deduce, in sostanza, con riferimento al problema della giurisdizione, che: a) il provvedimento di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, costituisce esercizio di potere di autotutela della P.A. con riferimento a beni demaniali, che il privato, titolare di un semplice interesse legittimo, può impugnare, secondo i principi generali, innanzi al giudice amministrativo; b) non opera la deroga prevista dall'art. 211 C.d.S., in quanto il provvedimento in questione non è connesso alla applicazione di una sanzione amministrativa.

Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa.

È decisiva la considerazione che l'art. 23 C.d.S., comma 11, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo".

È evidente che anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia espressamente previsto, in considerazione del fatto che il comma 13 quater, è stato aggiunto successivamente.

Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore (vedi Cass. S.U. n. 13230/07 ed altresì Cass. S.U. n. 11721/98 e n. 16129/2006).

Nè potrebbe sostenersi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario vada affermato con riferimento al D. Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, trattandosi di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica.

Non si verte, invero, nel caso di specie, in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della Effeci Pubblicità srl, delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella complessiva somma di Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.